

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/35/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia è trattata in Camera di Consiglio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello deve essere rigettato poiché infondato e in conseguenza confermata la sentenza impugnata. Invero il mancato versamento anche di una sola rata non perfeziona il condono ex art. 9 bis L. n°289/2002 stante la natura della sanatoria medesima. Cioè applicare la sanatoria relativa a violazioni certe dell'obbligo di versamento che vengono reiterate, sembra corretto prevedere che il "condono" non si perfezioni se il contribuente non rispetta i termini di pagamento. La natura problematica della controversia suggerisce la compensazione delle spese di lite.

**PQM**

La Commissione rigetta l'appello e compensa le spese.